



Intercalare Mod. "PROF 99 C" che forma parte integrante della polizza R.C. Professionisti Mod. 3581

Polizza n. Agenzia AXA di IMOLA - Via F. Orsini n. 15 - 40026 Imola (Bo) Cod. 3303

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DELL'OTTICO - OPTOMETRISTA - Accordo SOPTI**

CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni colposamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose nell'esercizio dell'attività di ottico - optometrista, svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei collaboratori tecnici identificati in polizza e dei suoi dipendenti o lavoratori parasubordinati adibiti alle sole mansioni impiegate.

Relativamente ai rischi connessi alla vendita di occhiali e lenti a contatto (purché non prodotte dall'Assicurato) nonché alle operazioni di montaggio e adattamento di occhiali e lenti, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danno corporali involontariamente cagionati ai clienti per vizio delle cose vendute (esclusi i danni dovuti a difetto originario delle stesse), o per difetto di montaggio o adattamento di occhiali e lenti.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danno corporali involontariamente cagionati ai clienti, compresi gli eventuali danni conseguenti di natura estetica o fisiognomica:

- derivanti dall'applicazione di lenti a contatto, comprese le prove di lenti a contatto effettuate a scopo dimostrativo e quelle di ottimizzazione e personalizzazione;
- dall'applicazione di colliri o anestetici locali a condizione che i trattamenti praticati non richiedano controllo o sorveglianza medica e che l'Assicurato e i suoi dipendenti siano in possesso dei requisiti di legge per l'attività svolta;
- dall'errata effettuazione di rilevazione dei parametri relativi a lenti su misura realizzate con mappa corneale.

Questa estensione è valida in quanto l'applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato per i punti a) e b) entro 30 giorni dalla applicazione o dal trattamento.

Relativamente ai rischi connessi alla vendita di occhiali o lenti a contatto, la garanzia si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque entro 12 mesi dalla vendita (o consegna) dei prodotti stessi.

L'assicurazione non è operante per i danni derivanti da Responsabilità Civile dei prodotti, cioè qualsiasi richiesta di risarcimento derivante, ai sensi delle vigenti normative europee, da danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti venduti, anche qualora si tratti di lenti a contatto artigianali su misura prodotte dall'Assicurato stesso.

L'assicurazione si estende ai danni, colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla utilizzazione degli eventuali locali adibiti all'attività dell'Assicurato e da proprietà ed uso delle attrezzature ivi esistenti.

L'assicurazione inoltre, si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/03 (e successive modificazioni o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei clienti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti; con esclusione comunque delle multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'Ente di appartenenza per fatti dell'Assicurato stesso.

Per **perdite patrimoniali** si intende convenzionalmente il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

2. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a due anni antecedente la data di effetto della presente polizza.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze per il medesimo rischio, con la Società, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza.

3. SCOPERTO E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo.

Per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione della Legge sulla "Privacy", del precedente Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di 516,00 euro e



con il sottolimito, per sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/10 del massimale di polizza.

4. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è operante esclusivamente per l'attività professionale esercitata nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Resta tuttavia garantita l'attività professionale eccezionalmente esercitata nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera in condizioni di improcrastinabile urgenza e necessità.

5. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è valida:

- a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato in difformità dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti oppure senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale;
- b) per i danni:
 - 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
 - 2) da proprietà ed impiego di veicoli a motore e/o mezzi di trasporto in genere nonché di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore;
 - 3) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 4) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
 - 5) derivanti da interventi chirurgici (compresi quelli di chirurgia ambulatoriale che non richiedono impiego di anestesia o quelli che, pur prevedendo l'anestesia parziale);
 - 6) derivanti da attività di direzione sanitaria, nonché da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
 - 7) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 8) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - 9) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività (salvo quanto indicato per i lavoratori parasubordinati con mansioni impiegate);
 - 10) all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- 11) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata; nonché, da vizio di acquisizione del consenso informato o non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche che non comportino un danno materiale al paziente risarcibile ai sensi di polizza;
- 12) riconducibili ad attività di responsabile o di consulente per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modificazioni ed integrazioni), ad eccezione della responsabilità derivantegli dalla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'attività professionale assicurata.

6. VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Convenzione SOPTI (Sempre operanti)

Ad integrazione dell'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", si precisa che la garanzia si intende operante per l'esercizio dell'attività di ottico ed optometrista, compresa la pratica della contattologia di base e specialistica, esclusa l'attività medico chirurgica e non, di oculistica/specialistica in oftalmologia e di ortottica/assistenza oftalmologica.

Per "contattologia specialistica" si intende nello specifico: pediatria, cheratocono, sclerali, ortocheratologia, protesica, protesistica, post trapianto corneale, post chirurgia refrattiva, uso peramente lenti a contatto, uso della florescina.

La garanzia si estende inoltre, in ottemperanza agli obblighi di legge a quanto segue:

- Esecuzione e pratiche di allenamento visivo;
- Applicazione ed uso del dispositivo medico (DM), previa indicazione delle disposizioni fornite dal professionista stesso specificate nel protocollo "SOPTI" che contempla: documento informativo e consenso informato, sintesi di dichiarazione di conformità del DM, scheda generale lenti a contatto (analisi dei rischi), istruzioni per la manutenzione del dispositivo, descrizioni delle complicanze relative al non corretto uso del dispositivo, visite di controllo e allenamento visivo, quando previsto.

Restano confermate ed operanti le restanti esclusioni previste in polizza dall'Art. 5. "Rischi esclusi dall'assicurazione" qui non esplicitamente modificate.

IL CONTRAENTE

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.